



COMUNE DI SINALUNGA

Provincia di Siena

AREA FUNZIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO

**COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
IN QUALITA' DI AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI V.A.S.
artt. 4 e 12 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.**

Piano di Recupero del Centro Storico di Bettolle (SI)

Legge 05/08/1978 n.457; Legge Regionale 07/05/1985 n.57; Legge Regionale 27/07/2004 n.39

**VARIANTE SEMPLIFICATA N.2 AL REGOLAMENTO URBANISTICO
ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014**

**Valutazione Ambientale Strategica
VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA**

**PROVVEDIMENTO MOTIVATO
(Art. 5 comma 3-ter, L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i.)**

ottobre 2018

Fabelli

Papini

Ab

Verbale n. 2/2018 - seduta del 29 ottobre 2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 15.30, presso il Comune di Sinalunga (Si), in Piazza Garibaldi n. 34, si è riunita la Commissione Comunale per il Paesaggio in qualità di Autorità Competente in materia di VAS in applicazione della LRT n. 10/2010, nominata con Deliberazione G.C. n. 111 del 29.06.2015, così composta:

- Dott. Andrea Siveri - architetto
- Dott. Gianni Lorenzoni - geologo

risulta assente il Dott. Mauro Mugnai - agronomo

Sono inoltre presenti:

- Arch. Raffaele Lepore - Responsabile Area Governo del Territorio
- Geom. Roberta Cresti - Istruttore Direttivo Area Governo del Territorio con funzioni di segretario verbalizzante

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Vista la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014.", che ha introdotto forme di semplificazione rese necessarie alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale.

Visto l'art. 5, comma 3 ter, della LRT 10/2010 che testualmente recita: "Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.";

Atteso che con nota prot. n. 20530 del 24.10.2018, il Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento inerente il progetto di **Piano di Recupero di Bettolle VARIANTE SEMPLIFICATA N.2 AL REGOLAMENTO URBANISTICO ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014** ha trasmesso all'autorità competente la relazione motivata redatta ai sensi della richiamata disposizione;

Sentita l'illustrazione del progetto da parte dell'arch. Raffaele Lepore, Responsabile dell'Area Governo del Territorio;

Esaminati i contenuti della proposta di variante e la relazione motivata prodotta dal Responsabile del Procedimento dai quali emerge che:

- la Variante ha origine dagli esiti del percorso partecipativo messo in atto nel procedimento di formazione del Piano di Recupero del Centro Storico di Bettolle;
- la Variante propone la trasformazione dell'area a Verde Pubblico del Parco Carlo Grazi in area a parcheggio pubblico a servizio del Centro Storico di Bettolle;
- la realizzazione di un parcheggio alle porte del centro storico consentirà la progressiva riduzione della mobilità veicolare all'interno del centro storico, la riduzione dell'inquinamento da polveri sottili e l'aumento della sicurezza per i residenti e le utenze deboli;
- l'attuale spazio verde risulta di fatto un verde connettivo tra la SP 327 e il centro storico, scarsamente utilizzato dai residenti, per la specifica ubicazione in aderenza alla SP 327 che riduce la qualità ambientale degli spazi a causa della rumorosità e del notevole flusso veicolare;
- Il piano di recupero del centro storico di Bettolle prevede la realizzazione di un'ampia area verde, protetta, accessibile, attrezzata nell'area dell'ex campo sportivo di Bettolle, a circa 50 mt dal parco Carlo Grazi;
- nell'UTOE 3 di Bettolle la dotazione di standards a verde pubblico presenta un saldo attivo di mq 1711,28 a fronte di un decremento proposto in variante pari a mq 1272
- Le modifiche che la variante introduce nella disciplina dei suoli, non modificano i parametri urbanistici relativi all'UTOE di riferimento;



- la modifica proposta non determina effetti attesi diversi da quelli già valutati in sede VAS del Regolamento Urbanistico.
- La variante non determina, inoltre, cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità già approfonditi in sede di formazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico.
- La variante non comporta impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e si ritiene coerente con gli obbiettivi specifici del PIT a valenza di piano Paesaggistico approvato con Del.C.R. N. 37 del 27/03/2015, in quanto contribuisce a rafforzare la centralità urbana con il potenziamento delle dotazioni di parcheggio pubblico a servizio del Centro Storico.
- Si ritiene pertanto possibile procedere con le modalità di cui all'articolo 5 c. 3 ter della LRT 10/2010 in quanto la Variante:
 - NON comporta né impatti sull'ambiente né modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS;
 - NON può in alcun modo apportare aggravio delle risorse né effetti sull'ambiente né rischi sulla salute umana o per lo stesso ambiente od impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (come verificabile all'interno dell'allegato 1 alla L.R.10/2010, all'interno della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata art.5 comma 3-ter);

Ritenuto che i suddetti contenuti costituiscano motivazione adeguata ai fini dell'esclusione della proposta di variante dal procedimento di VAS;

**LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
IN QUALITA' DI AUTORITY COMPETENTE IN MATERIA DI VAS**

Per le motivazioni sopra riferite, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i.

esprime il seguente provvedimento motivato

di **ESCLUSIONE** della proposta di variante di cui trattasi, **dalla procedura di VAS** di cui agli articoli da 23 a 28 della stessa l.r. 10/2010.

Letto, approvato e sottoscritto in n. 1 originale

La seduta si conclude alle ore 16:10

La Commissione

- **Dott. Andrea Siveri** - architetto

- **Dott. Gianni Lorenzoni** - geologo

Il Segretario Verbalizzante

Geom. Roberta Cresti - Istruttore Direttivo Area Governo del Territorio

Il Responsabile dell'Area Governo del Territorio

Arch. Raffaele Lepore

